

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 2 DEL 29 FEBBRAIO 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
LOCAZIONI AGEVOLATE	PAG. 2
CANONE RAI	PAG. 2
DEDUCIBILITÀ DEI FONDI INTEGRATIVI DEL S.S.N.	PAG. 3
DETRAZIONE PER AGGIORNAMENTO DOCENTI	PAG. 3
DETRAZIONE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	PAG. 3
CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI PC	PAG. 3
DETRAZIONE PER ASILO NIDO	PAG. 3
DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE	PAG. 3
DETRAZIONE PER ASSEgni PERIODICI DALL'EX CONIUGE	PAG. 3
DETRAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI	PAG. 3
DETRAZIONE DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE	PAG. 3
DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO	PAG. 4
DETRAZIONE PER SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI	PAG. 4
NUOVA ICI	PAG. 4
COMPRAVENDITA DI IMMOBILI	PAG. 4
NORME A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO	PAG. 5
AFFIDAMENTO ED ADOZIONE	PAG. 5
CLASS ACTION	PAG. 6
GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE	PAG. 6

INTRODUZIONE

A seguito della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, denominata “Legge Finanziaria per il 2008”, sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose novità normative a carattere principalmente fiscale, ma non solo.

Con la presente circolare è nostra intenzione proseguire nel sottoporre ai Signori Clienti dello Studio un accenno delle novità riguardanti i privati, la famiglia e varie altre tematiche fiscali, ma non solo, di carattere generale. In particolare, verranno esposte brevemente le nuove detrazioni e/o deduzioni che sono state determinate dal Legislatore e quelle, invece, confermate dagli anni scorsi.

Una successiva circolare si occuperà delle novità introdotte con riguardo al *welfare* nonché gli aggiornamenti di quanto fin qui già esposto. Periodicamente, poi, seguiranno altre circolari riportanti le principali novità e variazioni della normativa tributaria, lavoristica e commerciale.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l'argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

LOCAZIONI AGEVOLATE

Chi ha un'abitazione principale in affitto, mediante un contratto stipulato a norma della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ha diritto ad una detrazione di € 300, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, oppure di € 150, se il reddito complessivo è compreso fra € 15.493,71 e € 30.987,41.

I soggetti con un'età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione per abitazione principali a norma della legge 9 dicembre 1998 n. 431, hanno diritto ad una detrazione per i primi tre anni pari ad € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71

Diventano detraibili anche i canoni di locazione degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una Università di un comune diverso da quello di residenza, distante ad questo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa. L'unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune dell'Università o in comuni limitrofi. I canoni sono detraibili, per un importo massimo pari € 2.633, per il 19%.

CANONE RAI

Le persone di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 6.713,98 sono esonerati dal pagamento del canone RAI per l'apparecchio ubicato nel luogo di residenza (l'agevolazione però è saltata per il 2008 poiché il Ministero dell'Economia non ha emanato il relativo decreto attuativo).

**DEDUCIBILITÀ DEI FONDI
INTEGRATIVI DEL S.S.N.**

Sono deducibili, da parte dei lavoratori dipendenti, i contributi versati, fino ad un massimo di € 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, che erogano prestazioni negli ambiti definiti entro l'inizio di marzo da un decreto del Ministero della Salute.

**DETRAZIONE PER
AGGIORNAMENTO
DOCENTI**

Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado spetta una detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate per l'aggiornamento e la formazione sostenute nel 2008 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di € 500.

**DETRAZIONE PER SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO**

Chi acquista abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale spetta una detrazione pari al 19% del costo sostenuto fino ad un importo massimo dello stesso di € 250.

**CONTRIBUTO PER
ACQUISTO DI PC**

I collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori a progetto e i titolari di assegni di ricerca che acquistano un PC hanno diritto ad un contributo, ancora da determinarsi (seguirà probabilmente un decreto di attuazione).

**DETRAZIONE PER ASILO
NIDO**

È stata confermata anche per il 2007 la detrazione del 19% delle spese, fino ad un massimo di € 632, per ogni figlio ospitato negli asili nido.

**DETRAZIONE PER
FAMIGLIE NUMEROSE**

Ai genitori con almeno quattro figli a carico è riconosciuta (al 50% ciascuno) una ulteriore detrazione pari ad € 1.200; qualora l'IRPEF lorda sia incapiente, viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'IRPEF lorda.

**DETRAZIONE PER
ASSEGNI PERIODICI
DALL'EX CONIUGE**

Qualora al reddito complessivo partecipano anche gli assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge (oneri deducibili per chi li elargisce) spetta una detrazione d'imposta, non cumulabile con le altre detrazioni previste, variabile fino ad un massimo di € 1.725 in funzione del reddito complessivo.

**DETRAZIONE DEGLI
ONERI FINANZIARI**

Il limite per la detrazione del 19% degli oneri finanziari sostenuti a seguito della stipulazione di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale passa da € 3.615,19 ad € 4.000.

**DETRAZIONE DEGLI
ONERI DI
RISTRUTTURAZIONE**

Viene prorogata per ulteriori tre anni la detrazione del 36% degli oneri di recupero delle abitazioni, dell'IVA al 10% sugli stessi e viene reintrodotta la detrazione del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati.

DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO

Viene prorogata per ulteriori tre anni la detrazione del 55%, introdotta con la precedente finanziaria, per gli interventi sul risparmio energetico negli edifici (non cumulabile per le medesime spese con quella del 36 % di cui al precedente punto).

DETRAZIONE PER SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI

Viene prorogata al 2010 la detrazione del 20% (fino ad un massimo di € 200) del costo sostenuto per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

NUOVA ICI

A partire dal 2008 è prevista, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille del valore imponibile fino ad un massimo di € 200, che si aggiunge a quella già prevista di € 103,29. Si pongono però alcuni problemi applicativi. Ad esempio non è chiaro se questa detrazione è valida anche per l'immobile dato in uso gratuito ai parenti che lo adibiscono ad abitazione principale (secondo la Risoluzione n. 1/2008 del Ministero dell'Economia non lo sarebbe, ma la motivazione non convince molto); inoltre, qualora il comune abbia deliberato un aumento della detrazione per l'abitazione principale (e molti comuni hanno esercitato tale facoltà) non è chiaro se la ulteriore detrazione spetti per intero oppure solo per la parte che eccede l'aumento deliberato dal comune.

La Risoluzione n. 1/2008 del Ministero dell'Economia ha precisato che tale nuova detrazione potrà essere applicata già per il calcolo dell'acconto da versare entro il prossimo 16 giugno (anche se per lo stesso, secondo le regole dell'ICI, si dovranno utilizzare le aliquote e le detrazioni ordinarie deliberate per il 2007).

Viene, inoltre, sanata una precedente disparità di trattamento: l'immobile assegnato dal giudice al coniuge separato o divorziato è equiparato, ai fini ICI, all'abitazione principale nei confronti del coniuge proprietario non assegnatario del bene.

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

Si riporta il paragrafo relativo alla compravendita di beni immobili, già presente nella precedente circolare, poiché di grande interesse anche e soprattutto per coloro che non esercitano attività di impresa e/o professionali.

Ai due principi introdotti nel 2006 (determinazione del fatturato IVA e dell'imponibile IRES sulla base del valore normale dei beni ceduti, presunzione secondo cui, nel caso di immobile finanziato con un mutuo, il valore normale del bene è pari all'importo del finanziamento erogato) se ne aggiunge un altro, sempre finalizzato alla lotta all'evasione: dal 1° gennaio 2008, nel caso di cessione di immobile, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo,

l'acquirente, anche qualora non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla differenza fra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché sulla relativa sanzione. Il cessionario può comunque regolarizzare la violazione versando entro 60 giorni dalla stipula dell'atto la maggiore imposta dovuta (non pagando così la sanzione), presentando poi copia della regolarizzazione e delle fatture all'Agenzia delle Entrate.

Ovviamente, il problema si pone unicamente qualora il cedente sia un soggetto titolare di partita IVA e l'operazione avvenga nei confronti di privati (nei confronti dei quali l'operazione è sempre soggetta ad IVA), oppure di altri soggetti titolari di partita IVA senza l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*.

**NORME A FAVORE DEL
RISPARMIO ENERGETICO**

Dal 1° gennaio 2009 il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell'edificio e delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche. Inoltre, sarà necessario per gli edifici di nuova costruzione prevedere l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che garantiscano una produzione energetica non inferiore ad 1 kW per ciascuna unità abitativa, e a 5 kW per i fabbricati industriali di superficie non inferiore a 100 mq.

Dal 1° gennaio 2010 sarà vietata la vendita e l'installazione di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori rispetto alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3.

Dal 1° gennaio 2011 sarà vietata la vendita delle tradizionali lampadine ad incandescenza e degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

**AFFIDAMENTO ED
ADOZIONE**

In caso di adozione nazionale, il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di cinque mesi da fruire durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. Se l'adozione è internazionale, il congedo può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, ossia durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

In caso di affidamento, il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di tre mesi da fruire durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, purché non oltre il compimento della maggiore età. Per i primi tre anni spetta una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo

massimo complessivo tra genitori di sei mesi.

CLASS ACTION

È stata introdotta anche in Italia la cosiddetta *class action*, cioè la tutela collettiva degli interessi diffusi. Essa sarà però limitata alle cause che derivano da contratti seriali, cioè contratti conclusi attraverso formulari precompilati, promosse da comitati e associazioni rappresentativi degli interessi che si intende far valere. Una volta promossa la causa saranno tali soggetti a dover pubblicizzare l'azione, provando ad aggregare quante più persone fisiche possibile.

Qualora la causa venga vinta dai consumatori, l'esito positivo varrà solamente nei confronti di coloro che hanno agito in giudizio, aderendo all'iniziativa, e non nei confronti della generalità dei consumatori come avviene, ad esempio, negli Stati Uniti.

**GRUPPI DI ACQUISTO
SOLIDALE**

Sono stati formalizzati dalla Finanziaria per il 2008 i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), già esistenti nella pratica. In sostanza i GAS sono organismi associativi senza scopo di lucro costituiti per svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale. Pur non essendo necessario un atto costitutivo in forma scritta, la Finanziaria richiede che gli stessi si dotino al più presto di uno statuto. Importanti le considerazioni fiscali: la legge riconosce che la distribuzione della spesa collettiva fatta dai GAS agli aderenti non costituisce attività commerciale rilevante ai fini IVA e delle imposte sui redditi.